

## IL VISTO D'INGRESSO

I cittadini che intendono soggiornare sul territorio italiano devono esibire alla frontiera la documentazione che giustifichi il loro ingresso e, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari nonché le condizioni di alloggio.

A seconda della cittadinanza, della residenza, durata e motivazione del soggiorno, vi è la necessità di esibire il visto d'ingresso.

Il visto è l'autorizzazione, concessa allo straniero, a soggiornare sul territorio italiano. Viene applicato sul passaporto o documento di viaggio equivalente(\*1\*), ed è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani all'estero(\*2\*). Il visto non può essere rilasciato né prorogato, allo straniero già presente sul territorio italiano.

Vi sono alcuni paesi che non hanno l'obbligo di richiesta del visto d'ingresso per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, purché la permanenza non sia di durata superiore ai tre mesi(\*3\*), a differenza di altri paesi che sono sempre sottoposti all'obbligo di richiesta del visto d'ingresso(\*4\*). Lo straniero titolare di permesso di soggiorno già residente in uno stato Schengen (\*5\*) è esente da visto per soggiorni non superiori ai 90 giorni a condizione che l'ingresso non sia per motivi di lavoro subordinato, autonomo o tirocinio.

Per soggiorni superiori ai 90 giorni anche i cittadini dei paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, devono munirsi di visto d'ingresso.

Vi sono 20 tipologie di visto d'ingresso:

- ✓ lavoro autonomo;
- ✓ lavoro subordinato;
- ✓ cure mediche;
- ✓ motivi religiosi;
- ✓ affari;
- ✓ diplomatico;
- ✓ adozione;
- ✓ familiare al seguito;
- ✓ gara sportiva;
- ✓ invito;
- ✓ missione;
- ✓ reingresso;
- ✓ vacanza-lavoro;

- ✓ ricongiungimento familiare;
  - ✓ studio;
  - ✓ turismo;
  - ✓ transito;
  - ✓ residenza elettiva;
  - ✓ trasporto;
  - ✓ transito aeroportuale.
- Visto tipo A: transito aeroportuale
  - Visto tipo B: transito
  - Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
  - Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.

### **COME OTTENERE UN VISTO**

Per fare richiesta ed ottenere un visto d'ingresso è necessario recarsi presso le rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane nel mondo ai quali rilasciare le seguenti informazioni:

1. Le proprie generalità e quelle dei familiari al seguito;
2. Gli estremi del passaporto o di un altro documento equivalente allegandone copia;
3. La destinazione;
4. La documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto.
5. La durata del soggiorno;
6. Le finalità del viaggio;
7. I mezzi di trasporto utilizzati;
8. La disponibilità dei mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno;
9. Le condizioni d'alloggio.

L'autorità diplomatica, valuta la domanda ed effettua gli accertamenti necessari, in seguito ai quali rilascerà un visto entro 90 giorni dalla richiesta. La presentazione della documentazione non comporta necessariamente il rilascio del visto

### **VISTO TURISTICO**

Il visto per turismo può essere richiesto da chiunque voglia venire in Italia per motivi turistici. I documenti richiesti per il rilascio di un visto per turismo sono:

- formulario per la domanda del visto d'ingresso;
- fotografia recente in formato tessera;
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di

- trasporto personali;
- dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio( vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure una dichiarazione di ospitalità (\*6\*) da parte di un residente in Italia.);
  - dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000 (\*7\*);
  - documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale;
  - assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio.

Laddove il cittadino straniero non disponga di mezzi propri, l'invitante può effettuare una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria(\*8\*) a favore dell'invitato.

È opportuno comunque che l'interessato si rivolga personalmente alla Sezione Visti dell'Ambasciata d'Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza per presentare la richiesta del visto.

### **VISTO PER LAVORO (AUTONOMO E SUBORDINATO)**

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto-flussi, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intende esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 26 del Testo Unico 286/1198( \*9\*) e 39 del D.P.R. 394/1999(\*10\*) così come modificato dal D.P.R. 334/2004.

Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è previsto per lo svolgimento di particolari prestazioni di lavoro autonomo che non rientrano nelle quote previste dal decreto flussi in base all'art 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico 286/1998.

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dal Testo Unico 286/1998 (artt. 22, 24 e 27) e dal D.P.R. 394/1999 (art. 29, 30, 31, 38 e 40) fermi restando gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività professionali (artt.49 e 50).

### **I COSTI DEL VISTO**

Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (espressi in Euro):

Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme € 60

Visto collettivo (tipi A, B e C) € 60 + 1 per persona

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) € 75

In base agli Accordi di facilitazione in essere con l'Unione Europea, ai cittadini dei seguenti Paesi, limitatamente ai visti di tipo A, B e C, la tariffa da applicarsi è di 35 euro:

**Ucraina, Federazione Russa, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Moldova.**

Le seguenti categorie di richiedenti di paesi terzi sono esenti dal pagamento dei diritti per il

trattamento delle domande di visto:

- studenti (breve e lungo soggiorno);
- minori di 6 anni (breve soggiorno);
- parenti fino al IV grado di cittadini UE (breve e lungo soggiorno);
- ricercatori quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005;
- alcune categorie di beneficiari rientranti nell'Art. 6 di ciascun Accordo di facilitazione con l'UE.

(\*1\*) Vedi elenco dei documenti di viaggio equivalenti al passaporto.

(\*2\*) Vedi elenco delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero. I Consolati onorari non rilasciano visti, ma, eventualmente, hanno solo compiti informativi e/o di raccolta delle richieste di visto per conto del Consolato da cui dipendono

(\*3\*) Vedi elenco dei paesi esenti dalla richiesta di visto.

(\*4\*) Vedi elenco dei paesi sottoposti all'obbligo di visto.

(\*5\*) Vedi elenco stati Schengen.

(\*6\*) Vedi dichiarazione di ospitalità.

(\*7\*) Vedi tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza.

(\*8\*) Vedi polizza fidejussoria.

(\*9\*) Vedi Dlgs 286/98

(\*10\*) Vedi D.P.R. 394/1999

